

PREAMBOLO

La Provincia di Ancona, Ente territoriale ad autonomia costituzionale garantita, che su un piano di parità con gli altri Enti Locali e con lo Stato-persona costituisce l'ordinamento della Repubblica Italiana, in esplicazione della propria piena potestà statutaria,

adotta il presente Statuto

quale massima espressione della sua autonomia per procedere, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, ad attuare le proprie finalità istituzionali, ad individuare i criteri ispiratori della propria attività amministrativa, a stabilire i criteri generali per l'esercizio del diritto di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, nonché a definire le norme fondamentali della propria organizzazione¹

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Autonomia

1. La Provincia di Ancona è ente autonomo intermedio tra i Comuni e la Regione. Cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità nella quale sono comprese città, valli e popolazioni di antico patrimonio civile ed autonomistico.

2. La Provincia esercita la propria autonomia entro l'unità della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, e della Regione Marche, nel rispetto della Costituzione, dello statuto regionale, delle leggi e del presente Statuto.

Art.2

Principi fondamentali

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione e ispira la propria azione politica e amministrativa ai principi della programmazione, ai criteri della buona amministrazione e ai fondamentali caratteri storici, culturali e morali delle sue popolazioni.

2. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul territorio provinciale di nazionalità non italiana, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi e opere nell'interesse della comunità.

¹ Artt. 114, 118 e 119 Costituzione; Art. 6 D. Lgs. n. 267/2000

4. Favorisce e promuove le libere forme associative e cooperative e la partecipazione dei cittadini alla propria attività amministrativa. Garantisce la pubblicità dei suoi atti, l'informazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

5. Nell'ambito delle sue competenze, favorisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, anche attraverso iniziative che tendano ad affermare il diritto alla qualità e ai tempi della vita, con particolare attenzione all'infanzia, agli anziani ed ai portatori di handicaps. Persegue la tutela della persona e della famiglia, l'obiettivo della pari opportunità fra uomini e donne, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità. A tal fine promuove azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.

6. Aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionali e nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multiculturale favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari.

7. Si ispira ai principi di solidarietà e di pari opportunità, senza distinzione di sesso, condizione, etnia, nazionalità, lingua e religione.

8. Si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale; promuove e realizza politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.

9. Persegue un'attiva tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, archeologico e artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici.

10. La Provincia concorre alla costruzione della pace in Europa e nel mondo. Si qualifica Provincia d'Europa e conforma la propria azione ai principi di diritto internazionale e comunitario secondo il dettato della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza.

Art.3

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. La Provincia di Ancona, realtà territoriale di riferimento delle comunità adriatiche, contigua culturalmente alle aree interne dell'Italia centrale ed in particolare della regione Umbria, comprende i territori dei comuni di Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castel Colonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Monteroberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

2. Il territorio della Provincia di Ancona confina con i territori delle province di Pesaro, Perugia, Macerata e con il mare Adriatico.

3. La Provincia ha per capoluogo la città di Ancona. I suoi organi possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

4. La Provincia ha stemma e gonfalone i cui disegni sono allegati al presente Statuto. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

Art.4

Albo Pretorio

1. La Giunta individua nel palazzo sede della Provincia, apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

2 bis. La pubblicazione sul sito Internet della Provincia, ferma restando la pubblicazione di cui al comma 1, ha la stessa valenza legale della pubblicazione effettuata all'albo pretorio provinciale.

3. La Provincia promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.

Art.5

Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e riconosciute dalla legge ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Nell'ambito delle sue competenze, la Provincia pone tra gli obiettivi primari della sua azione:

a) il superamento degli squilibri territoriali, sociali ed economici;

b) la pianificazione urbanistica, la difesa, la tutela e la valorizzazione del suolo, dell'ambiente, della flora e della fauna, del paesaggio, dell'ecosistema, delle risorse idriche ed energetiche;

c) la tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali ;

d) la piena attuazione del diritto allo studio, alla formazione, al lavoro, all'assistenza sociale e alla sicurezza;

e) la valorizzazione delle risorse economiche e delle capacità professionali nei settori tradizionali e in quelli moderni, favorendo lo sviluppo della cooperazione;

f) un efficiente e razionale sistema di comunicazioni che favorisca la mobilità delle persone, i traffici e l'integrazione territoriale;

g) il recupero delle tradizioni e delle culture locali;

h) l'inserimento sociale-lavorativo e la mobilità dei disabili e delle persone e famiglie svantaggiate;

i) la promozione di una graduale e progressiva integrazione amministrativa al fine di garantire l'erogazione di servizi decentrati sul territorio provinciale;

j) la cooperazione internazionale decentrata.

3. Per realizzare i suoi obiettivi la Provincia organizza adeguate strutture amministrative sulla base dei principi della responsabilità dei dirigenti, dell'efficienza degli uffici e dei servizi, della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

4. La Provincia collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Comunità montana, con i Comuni compresi nel suo territorio e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità provinciale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema di autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dalla Comunità montana e dai Comuni ai fini della programmazione regionale, formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica della Comunità montana e dei Comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale riservati alle sue competenze dalle leggi.

6. Al fine di realizzare in modo coordinato lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, la Provincia può stipulare con altri enti pubblici convenzioni o accordi di programma e può promuovere la costituzione di consorzi con i Comuni ed altri enti locali.

Art.6

Programmazione

1. La Provincia promuove lo sviluppo civile ed economico della comunità amministrata e a tale scopo favorisce la cooperazione con gli altri enti pubblici e in particolare con i Comuni.

2. Determina gli indirizzi generali di assetto del territorio con il piano territoriale di coordinamento.

3. Promuove lo sviluppo unitario del territorio, favorendo l'effettivo riequilibrio delle aree interne e montane e riconoscendo la specificità delle singole entità territoriali integrate da un razionale sistema di collegamenti e dotate di efficienti servizi sovracomunali.

4. In collaborazione con i Comuni, promuove, coordina e realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori di propria competenza favorendo lo sviluppo della cooperazione e di forme autogestite.

5. Collabora con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche per favorire la loro integrazione nel territorio ed estendere ad esso i benefici della ricerca e della cultura.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Capo I

Il Consiglio

Art. 7

Del Consiglio

1. Il Consiglio nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale, statale ed europea.

2. Qualora il Consiglio proceda alla nomina di più rappresentanti della Provincia presso un ente, azienda ed istituzione, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il regolamento del Consiglio ne determina la procedura di nomina.

3. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Art. 8

Dei Consiglieri

1. I Consiglieri con i poteri attribuiti dalla legge in ordine al diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio, al diritto di presentare interrogazioni e mozioni, assicurano il perseguimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare al Presidente del Consiglio formalmente ed in via preventiva, fatti salvi i casi di forza maggiore, la non partecipazione ai lavori del Consiglio.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

5. La perdita della carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti. Qualora invece la perdita della carica di Consigliere derivi dallo scioglimento del Consiglio, il Consigliere continua ad esercitare gli incarichi esterni, ad esso eventualmente attribuiti, fino alla nomina del successore.

6. Il singolo Consigliere, ove sia previsto dalle norme in vigore, può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione di tale opzione ed il regime di tale indennità.

Art.9

Del Consigliere Straniero Aggiunto

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.

2. Partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali con le stesse modalità previste al comma 1.

3. L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

4. La Provincia assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

Art.10

Dei Gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere, ad eccezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, deve far parte di un gruppo consiliare.

2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

3. La Giunta, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone, strumenti e servizi tenendo presente le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Nell'organizzazione degli Uffici dell'ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.

4. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio. Essa è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari permanenti.

Art.11

Delle Commissioni consiliari

1. Sono istituite Commissioni consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'ente Provincia, con funzioni consultive e preparatorie, referenti o redigenti, di atti e provvedimenti di propria competenza da sottoporre all'esame del Consiglio, secondo la disciplina dettata dal regolamento del Consiglio.

2. Le commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.

4. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'Assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

5. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

Art. 12

Commissione speciale delle donne elette e per le pari opportunità

1. E' istituita la "Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità tra uomo e donna" la quale ha sia compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalla Regione, che funzioni connesse alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne nonché alla promozione di azioni positive per le pari opportunità tra i sessi".

Art. 12 bis

Computo ai fini del quorum strutturale

1. Allorché, ai fini del computo del quorum strutturale, nel presente statuto e nei regolamenti dell'Ente si faccia riferimento genericamente ai consiglieri o ai componenti del Consiglio, il riferimento è ai consiglieri assegnati e, nel loro computo, non si include il Presidente della Provincia, fatte salve diverse disposizioni contenute nella legge, nel presente statuto e nei regolamenti dell'Ente.

2. Il Presidente della Provincia si computa sempre nel quorum strutturale ai fini del numero legale della seduta.

Art.13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano, il Presidente del Consiglio può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa.

2. Ai fini della convocazione del Consiglio e di ogni altro avviso o comunicazione o trasmissione di documento si intende che il domicilio dei Consiglieri, escluso il Consigliere Straniero

Aggiunto, sia eletto presso la segreteria del gruppo consiliare di appartenenza, costituito ai sensi del precedente art. 10.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, viene recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato, se trattasi di seduta ordinaria, ed almeno tre giorni prima dell'adunanza, se trattasi di seduta straordinaria. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è di ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con il primo avviso. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita alla seduta seguente.

5. Dell'avvenuta notifica presso la segreteria del gruppo viene data comunicazione al consigliere presso la propria residenza mediante fonogramma, fax, telegramma o e-mail.

6. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio ai sensi del precedente art. 12 bis e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti non siano previste altre maggioranze.

7. Nel caso di seconda convocazione - adunanza che fa seguito ad altra dichiarata deserta per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione e comunque limitatamente agli argomenti già iscritti all'ordine del giorno - le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga all'adunanza almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ai sensi del precedente art. 12 bis.

8. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Consiglio.

9. Per le nomine e le designazioni al Consiglio espressamente riservate dalla legge è sufficiente il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art.14

Della Presidenza del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio, convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dal Consigliere anziano di cui al successivo comma 8, si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Presidente della Provincia ed alla comunicazione dei componenti la Giunta.

2. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, secondo quanto disposto dal precedente art. 12 bis, il Presidente del Consiglio. Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessun consigliere abbia raggiunto la maggioranza richiesta, nella successiva votazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti riferiti ai componenti il Consiglio. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

3. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio elegge il Vicepresidente del Consiglio con le stesse modalità di cui al comma precedente. Egli sostituisce il Presidente del Consiglio in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.

4. Il Consigliere nominato Presidente del Consiglio non può ricoprire alcuna altra carica all'interno della Provincia e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.

5. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

- a) la rappresentanza del Consiglio;

- b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo. A tal fine va data priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalla legge;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la proclamazione della volontà consiliare;
- e) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario generale;
- f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) la presidenza della conferenza dei Capigruppo consiliari;
- h) l'attivazione delle Commissioni consiliari.

5 bis. Il Regolamento del Consiglio individua le altre attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano, come individuato dal Regolamento del Consiglio.

Art.15

Indirizzi generali di governo

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta e i capigruppo consiliari, presenta al Consiglio, entro trenta giorni dalla sua elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e obiettivi da realizzare nel corso del mandato, in stretta relazione alle linee di politica finanziaria proposta.

2. Il documento relativo al mandato di governo, è depositato almeno dodici giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Presidente della Provincia, presso l'ufficio del Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio accerta la regolarità formale e la ritualità della presentazione e lo trasmette ai singoli Consiglieri entro il decimo giorno.

4. Il documento programmatico di governo approvato dal Consiglio costituisce il principale atto di indirizzo della attività della Provincia e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

5. Gli indirizzi si realizzano attraverso il Piano generale di sviluppo, i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali.

5 bis. Il regolamento di contabilità definisce le modalità relative sia all'approvazione del Piano generale di sviluppo che alla partecipazione, valutazione e verifica della sua attuazione da parte del Consiglio provinciale nonché alla sua eventuale modifica ove, in fase di attuazione, sia ritenuto in tutto o in parte non adeguato.

6. L'adeguamento annuale del documento programmatico di governo è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

7. La verifica del documento programmatico annuale del governo avviene con l'esame e l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art.16

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ed il presentatore della lista depositano unitamente alla candidatura ed alla lista un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intende vincolarsi.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro i sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia eletto e gli altri candidati a Presidente della Provincia e Consigliere nonché i presentatori delle liste depositate consegnano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura.

4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia entro otto giorni dalla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Provincia a disposizione di chiunque; copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra dà luogo a pubblicazione all'Albo pretorio e contestuale comunicazione agli organi di stampa, da parte del Presidente del Consiglio.

Art.17 *Della Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, compreso il VicePresidente della Provincia, assicurando la presenza di genere.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, affini fino al terzo grado, fratelli, coniugi, adottati ed adottanti, fra loro e con il Presidente della Provincia.

3. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola, secondo la disciplina del regolamento del Consiglio; possono presentare emendamenti limitatamente alle proposte di propria competenza.

4. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta. Analoga verifica viene effettuata dalla Giunta nel corso del mandato, in caso di sua variazione, nella seduta immediatamente successiva alla nomina dei nuovi assessori.

5. La previsione di cui al primo comma del presente articolo, relativa al numero massimo e non fisso degli assessori, ha decorrenza dalla data di entrata in carica del Presidente della Provincia conseguente alle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007²

Art.18 *Funzionamento della Giunta*

1. Compete alla Giunta:

a) promuovere l'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare, sottoponendo al Consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;

b) svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita agli altri organi e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente ai Dirigenti;

c) dare attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

2. La Giunta è convocata dal Presidente della Provincia, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà degli Assessori in carica, con arrotondamento all'unità superiore.

² La Presidente della Provincia è stata proclamata eletta alle ore 12,15 del giorno 1/6/2007 giusto il paragrafo 7 del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale c/o la Corte di Appello di Ancona ed è entrata in carica da tale data.

3. Il Presidente della Provincia è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a otto giorni quando lo richiedano almeno tre Assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, senza computare tra i votanti gli astenuti. In caso di parità prevale quello del Presidente della Provincia o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

5. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

6. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

- a) il Presidente della Provincia;
- b) gli Assessori;
- c) il Direttore generale;
- d) il Segretario Generale;
- e) i Dirigenti;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

7. La Giunta approva nei dieci giorni successivi all'adozione del bilancio di previsione e comunque prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione.

7 bis. La Giunta può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del Consiglio provinciale.

8. Apposito regolamento adottato dalla Giunta disciplina le modalità di funzionamento della Giunta.

Art.19

Del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile della Provincia. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta la Provincia ad ogni effetto di legge.

2. Il Presidente della Provincia:

- a) nomina e revoca il Vice Presidente della Provincia e gli Assessori ed attribuisce agli stessi le deleghe per materia;
- b) nomina i membri delle commissioni provinciali ad eccezione di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
- c) impartisce al Direttore generale, al Segretario generale, ai Dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e la sua gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali. In caso di inerzia e di comportamenti difformi, il Presidente attiva i procedimenti previsti;
- d) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei Dirigenti;
- e) rappresenta la Provincia presso i Consorzi e le altre forme associative. Può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori o i Consiglieri dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;
- f) indice i referendum.

2 bis. Il Presidente della Provincia neoeletto, in attesa della nomina della Giunta, al fine di assicurare l'ordinario svolgimento delle funzioni provinciali, provvede all'adozione degli atti di competenza della Giunta con propri decreti, una volta acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000.

3. Il Presidente della Provincia partecipa di diritto alle sedute della Conferenza dei capigruppo.

4. Esercita le funzioni di "garante dell'infanzia" secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

5. Il giuramento del Presidente della Provincia è effettuato con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la

Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Provincia di Ancona”. Il Presidente della Provincia che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni si intende decaduto dall’ufficio.

6. Le dimissioni scritte del Presidente della Provincia sono presentate al Presidente del Consiglio e contestualmente assunte al protocollo dell'ente; il Presidente del Consiglio riunisce il Consiglio entro l'ottavo giorno feriale successivo alle stesse.

7. I provvedimenti adottati dal Presidente della Provincia assumono la denominazione di «decreti». Essi sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Art.20

Del Vice Presidente della Provincia

1. Il Vice Presidente della Provincia sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento anche del VicePresidente della Provincia si segue il criterio dell’anzianità di età, salvo il diverso ordine che il Presidente della Provincia disponga, anche temporaneamente, ai fini dell’espletamento delle funzioni vicarie.

3. Qualora il VicePresidente della Provincia sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Presidente della Provincia provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.21

Partecipazione dei cittadini

1. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini residenti sul territorio provinciale all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. I Partiti, i Sindacati, le Associazioni, le Organizzazioni di categoria e della cooperazione, le Istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, contribuiscono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia.

3. La Provincia garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e la parità di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.

Art.22

Rapporti con le associazioni

1. La Provincia sostiene e favorisce lo sviluppo del volontariato e delle libere forme associative ed appoggia l'attività di sodalizi ed istituzioni culturali e scientifiche, mediante fornitura di mezzi e strumenti, l'affidamento di organizzazione di manifestazioni, iniziative e servizi per conto della Provincia e la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

2. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Provincia è istituito l'Albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare

la rispondenza dei propri fini a quelli della Provincia, la rappresentatività dei cittadini, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:

- a) possono essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- b) possono ottenere, oltreché i benefici di cui al primo comma del presente articolo, il patrocinio della Provincia per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- c) possono accedere alle strutture ed ai beni e servizi provinciali secondo le modalità previste dai regolamenti;
- d) possono adire il difensore civico.

Art.23

Organismi di partecipazione

1. La Provincia assume iniziative al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini residenti sul territorio provinciale per acquisire il parere di enti, associazioni e di cittadini particolarmente qualificati.

2. Tali organismi possono essere costituiti prendendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro, del movimento cooperativo e delle associazioni di cui all'articolo precedente.

3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto e vengono citati negli eventuali atti amministrativi che la Provincia dovesse prendere nella materia.

4. Gli organi provinciali possono disporre inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa, anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.

Art.24

Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni sia in forma singola che associata. Nessuna particolare forma è prevista per la loro presentazione. Tale diritto è esteso ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed agli stranieri residenti nel territorio provinciale.

2. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, è data risposta scritta. Il regolamento determina i modi ed i termini della presentazione delle istanze, proposte e petizioni e delle risposte date dall'Amministrazione nonché del numero delle firme necessarie per il diretto esame delle stesse da parte del Consiglio.

Art.25

Referendum consultivo, propositivo e abrogativo

1. L'indizione di referendum può essere richiesta:

- a) per il referendum consultivo, dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, oppure da almeno 20.000 residenti sul territorio che abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) per il referendum propositivo, da almeno 35.000 residenti sul territorio;
- c) per il referendum abrogativo, da almeno 35.000 cittadini residenti sul territorio.

2. Il referendum è promosso su materie di esclusiva competenza del Consiglio ad eccezione delle seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) Statuto e regolamento del Consiglio;
- d) bilancio e contabilità;
- e) tributi e tariffe;
- f) materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

3. Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.

4. Qualora la proposta di referendum comporti l'abrogazione di norme o atti generali dell'ente, esse devono essere puntualmente indicate.

5. Una Commissione nominata dal Presidente della Provincia e composta dai Difensori civici delle Province marchigiane e presieduta dal Difensore civico della Regione Marche esamina le richieste di referendum entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di indizione del referendum, di accertare che quanto proposto non sia contrario ai principi della Costituzione ed alle norme di legge e dell'ordinamento locale e di decidere su eventuali reclami. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente della Provincia respinge la richiesta.

6. Il referendum deve avere luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta, se ammissibile, e non può coincidere con altre operazioni di voto.

7. La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In relazione all'esito del referendum il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, i provvedimenti conseguenti. Qualora il Consiglio ritenga di dover disattendere in tutto o in parte le indicazioni del referendum deve motivare esplicitamente il proprio comportamento.

9. Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che disciplina in particolare:

- a) l'ammissibilità del referendum, che potrà essere richiesta dai promotori, per quanto concerne le materie, anche preventivamente alla raccolta delle firme, al fine anche di formulare il quesito in modo chiaro ed univoco;
- b) la raccolta delle firme, debitamente autenticate, che non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- c) lo svolgimento e riscontro di tutte le operazioni referendarie che possono essere diversificate in relazione ai diversi tipi di referendum;
- d) la proclamazione dell'esito della consultazione;
- e) il diritto a partecipare al referendum, in relazione ai diversi tipi di referendum, anche dei residenti;
- f) la possibilità che il referendum riguardi una parte del territorio.

Art.26

Circondari provinciali

1. La Provincia, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi può istituire con specifico regolamento i circondari e sulla base di essi organizza gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

Art.27

Conferenza provinciale delle Autonomie

1. Quale strumento di raccordo con gli enti locali per l'esercizio di funzioni coordinate, per la predisposizione di piani e programmi e per la verifica della loro attuazione, è istituita la Conferenza provinciale delle autonomie, così come disciplinata dalla legge regionale.

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, come invitati permanenti, i capigruppo consiliari della Provincia.

Art.28

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. La Provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni o di parti di esse alla Comunità Montana istituita nell'ambito del proprio territorio

2. Contestualmente alla delega di cui al precedente comma la Provincia indica i mezzi finanziari e strumentali atti a consentire all'Ente l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 29

Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico può essere istituito dal Consiglio provinciale neoeletto per una durata non eccedente quella del mandato amministrativo del Consiglio che ne ha disposto l'istituzione esercitando le funzioni fino alla cessazione o allo scioglimento del Consiglio

1 bis. Il Consiglio provinciale può altresì, prevedere che le funzioni possano essere svolte anche a favore dei Comuni della Provincia, previa apposite convenzioni da approvarsi con deliberazioni consiliari.

2. Il Difensore Civico non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dei Comuni convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Non è eleggibile all'ufficio di Difensore Civico chi abbia ricoperto nel quinquennio l'incarico di amministratore o funzionario della Provincia o, nel caso di Comuni convenzionati, dei Comuni convenzionati.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del Consiglio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6. Il Difensore Civico può essere revocato con le stesse modalità della elezione per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al Presidente della Provincia, il seguente giuramento: «Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della Provincia, nell'interesse dei residenti». Nel caso che l'ufficio del Difensore civico sia convenzionato con altri Comuni la formula del giuramento è la seguente: «Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della Provincia e dei Comuni convenzionati, nell'interesse dei residenti».

8. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione della Provincia e dei Comuni convenzionati, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Egli può eseguire accertamenti sull'operato degli uffici dell'Amministrazione, degli enti, istituzioni e aziende da essa dipendenti, al fine di rilevare eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e vincoli per la loro eliminazione. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici precitati. Egli ha diritto di ottenere dall'Amministrazione e dagli enti ed aziende predette e dai loro dipendenti copia degli atti e documenti, in totale esenzione da oneri, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

9. Il Difensore Civico invia al Consiglio della Provincia e dei Comuni convenzionati, entro il 28 febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Egli può altresì inviare in ogni momento e di propria iniziativa al Consiglio, relazioni su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle Commissioni.

10. Al Difensore Civico spetta un'indennità mensile di funzione stabilita dal Consiglio in misura non superiore ai due terzi della indennità dovuta agli Assessori.

11. La Provincia assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio della funzione.

12. La Provincia adotta, per quanto non previsto dal presente Statuto, apposito regolamento sul Difensore Civico.

Art.30

Informazione e comunicazione

1. Gli organi della Provincia assicurano una continua informazione sul proprio operato ai cittadini, usando i mezzi della carta stampata, dei mass-media e della telematica.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.31

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa della Provincia è definita dalla Giunta e si compone di articolazioni strutturali-organizzative di massima dimensione declinate in sotto-articolazioni che fanno capo ai dirigenti secondo i principi della imparzialità, della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti in particolare:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

b) l'istituzione, la definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento della Conferenza dei Dirigenti;

c) la mobilità degli incarichi dirigenziali;

d) la potestà dei Dirigenti di gestire il personale assegnato nel rispetto delle competenze definite dall'inquadramento professionale;

e) l'individuazione e l'organizzazione delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo tecnico-amministrativo;

f) la misura percentuale della dotazione organica del personale dirigente al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Art.32 *Direttore generale*

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la Direzione generale.

2. Il Direttore generale provvede alla attuazione e realizzazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; cura la predisposizione del documento di mandato.

Art.33 *Segretario generale*

1. Il Segretario generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente. Svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

2. Esercita ogni altra funzione che il presente Statuto, i regolamenti o espressamente il Presidente della Provincia gli conferiscono.

3. Può delegare l'esercizio di proprie determinate funzioni ai responsabili di uffici e servizi.

4. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario provinciale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.34 *Dirigenti*

1. Spettano ai Dirigenti, oltre alle attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore e dei servizi cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei settori e dei servizi loro affidati, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani;

b) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

c) l'adozione degli atti delegati dalla Giunta o dal Presidente della Provincia;

d) la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti loro assegnati.

2. I dirigenti promuovono e sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni correlati ai loro compiti. La rappresentanza in giudizio della

Provincia, attore o convenuto, appartiene al dirigente ed al responsabile del tributo; hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale.

3. I Dirigenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Ente organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifici provvedimenti e partecipano con le loro proposte alla formazione del piano esecutivo di gestione.

4. Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di «Determinazione». Di essi è data conoscenza all'Assessore di riferimento ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

5. E' fatto obbligo ai Dirigenti di astenersi dal prendere parte all'istruttoria ed all'adozione di atti e provvedimenti finali negli stessi casi previsti per gli amministratori.

Art.35

Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta valutano, con l'ausilio del Nucleo di valutazione, la dirigenza e verificano la congruenza del processo con gli obiettivi politici.

Art.36

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

2. I Dirigenti possono essere incaricati dal Presidente della Provincia della gestione di progetti speciali i cui obiettivi sono individuati con deliberazione della Giunta. Possono altresì essere incaricati di attività ispettiva concernente l'esercizio della funzione delegata ai sensi dell'art.28.

Art.37

Incarichi a tempo determinato

1. Il Presidente della Provincia può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabilità di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato del Presidente della Provincia.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art.38

Collaborazioni esterne

1. Il Presidente della Provincia, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art.39

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

3. La gestione dei beni deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio provinciale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

4. L'approvazione del rendiconto di gestione costituisce l'atto fondamentale più importante per la Provincia, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art.40

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Il Consiglio può chiedere che il Collegio dei Revisori esprima il proprio motivato parere sulle proposte di deliberazioni concernenti piani finanziari, i programmi di investimento, le modalità di organizzazione dei vari servizi, la programmazione della gestione patrimoniale, nonché su tutte le altre proposte per le quali il Consiglio stesso secondo il suo libero apprezzamento ne faccia, di volta in

volta, formale e specifica richiesta. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

3. Nella relazione di cui al precedente comma 1 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.41

Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti della Provincia sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

TITOLO VI NORME FINALI

Art.42

Norma transitoria

1. L'attuale Difensore Civico rimane in carica fino al termine del mandato del presente Consiglio.

Art.43

Disposizione finale

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni della Provincia con esso incompatibili.

2. La Provincia adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.